ISTITUTO COMPRENSIVO GIOSUÈ CARDUCCI
P.zza Sforzini, 18 – 57128 Livorno Tel. 0586/502356
CF: 92144980494 codice univoco: 5I1ZGB
www.scuolecarduccilivorno.edu.it
LIIC82200P@ISTRUZIONE.IT LIIC82200P@PEC.ISTRUZIONE.IT

Circolare interna n.360

Livorno, 31/03/2026

Alle Famiglie dell'IC
Alla Bacheca Scuola IC

Oggetto: Raccomandazione Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità n. 1/2025 - accesso alla classe da parte di professionisti

A seguito dell'esame della Raccomandazione n.1/2025 dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g del D.Lgs. 20/2024), si ritiene opportuno offrire le seguenti informazioni.
Ricordiamo che il Garante, pienamente operativo dal 1° gennaio 2025 ai sensi dell'art. 4 del Dlgs. 5 febbraio 2024, n. 20 con il quale è stata prevista l'istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, esercita delle specifiche funzioni puntualmente elencate nel decreto stesso.
Costituisce un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e per il monitoraggio della sua applicazione, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della medesima Convenzione, e opera in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

La raccomandazione riguarda specificamente le attività condotte da soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti/strutture accreditate e/o autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell'equipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico o nel progetto riabilitativo dell'alunno con disabilità.
Il Garante fa riferimento a trattamenti rivolti esclusivamente all'alunno interessato e che non richiedono interazioni con il resto della classe. Questa precisazione è fondamentale. L'accesso dei professionisti esterni non viola alcuna norma relativa alla tutela della riservatezza degli altri studenti, anche minorenni. I piani terapeutici contemplati dalla raccomandazione non prevedono infatti che gli specialisti interagiscano direttamente con gli altri alunni e, pertanto, non avviene nemmeno trattamento di dati personali di altri soggetti oltre l'alunno cui l'intervento è rivolto.
In questo caso, la base legittimante il trattamento dei dati personali non può e non deve essere quindi il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale degli altri studenti della classe, ma devono invece prevalere diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto alla salute ed il diritto allo studio degli studenti con disabilità. Gli esercenti la responsabilità genitoriale degli altri studenti non devono quindi esprimere alcun consenso all'ingresso degli esperti, ma devono essere semplicemente informati della presenza in aula degli specialistici.

Pertanto, al verificarsi di tali presupposti, per lo svolgimento delle attività da parte dell'esperto esterno, si rende necessario comunicare la situazione alla Segreteria didattica e alla Dirigente scolastica per la predisposizione dei relativi atti.

Al professionista sanitario viene richiesto di sottoscrivere la nomina di responsabile al trattamento contenente:

- impegno a rispettare la normativa privacy;
- divieto di interazione diretta con gli altri studenti;
- permanenza in classe solo in presenza di un docente.

Si allegano:

- La Raccomandazione n. 1/2025 dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
- Le Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l'accesso in classe di professionisti sanitarie.

La documentazione fornisce indirizzi interpretativi uniformi in materia di accesso in classe di professionisti sanitari incaricati nell'ambito del piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o del progetto di vita di alunni con disabilità, nel rispetto dell'autonomia scolastica e dei principi di tutela del diritto allo studio, della salute, dell'inclusione e della continuità terapeutica.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Camilla Pasqualini
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO
STAMPA AI SENSI ART. 3 C. 2 D.L.VO 39/1993